



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE AGEVOLAZIONI PER LA
PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE
MEDIANTE LA RIAPERTURA E
L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI
SERVIZI**

**(ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2019, N. 34)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06.04.2020

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019

1. Il Comune di Villanova Mondovì istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 20% della superficie calpestabile dei locali già in uso, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura, nei medesimi locali occupati prima della chiusura, di esercizi operanti nei settori:
 - dell'artigianato;
 - del turismo;
 - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - gli esercizi di compro oro;
 - le sale per scommesse;
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4

Calcolo del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.
2. Il contributo è pari al 20% della sommatoria degli importi dovuti e regolarmente pagati dal soggetto richiedente a titolo di IMU, di TASI, di TARI e di Imposta comunale sulla pubblicità, nell'esercizio precedente a quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo. La percentuale indicata è rapportata ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
3. In caso di soppressione dei tributi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la misura del contributo è da riferirsi ai nuovi tributi che sostituiscono/hanno sostituito quelli soppressi.
4. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
5. L'importo del contributo per ciascuna annualità e per ogni singolo beneficiario, calcolato ai sensi del presente articolo, non potrà in ogni caso superare la soglia massima di €1.000,00 in caso di riapertura e di €500,00 in caso di ampliamento;

6. L'importo di ciascun contributo, nei limiti di cui al comma precedente, è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, applicando all'importo complessivo versato dal soggetto richiedente a titolo di IMU, di TASI, di TARI e di ICP, nell'esercizio precedente a quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo, la percentuale di cui al comma 2, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
7. I contributi sono concessi, con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile del settore tributi, come specificato al comma precedente, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art.1 del presente regolamento, nei limiti dell'importo attribuito al Comune di Villanova Mondovì nell'ambito della dotazione annuale del fondo istituito ai sensi dell'art.30-ter, comma 6, del D.L. 30/04/2019, n.34.
8. I contributi saranno erogati agli esercenti aventi diritto, solo ed esclusivamente a seguito dell'accreditamento in tesoreria comunale dell'importo attribuito al Comune da parte dei competenti Ministeri.
9. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nell'ambito del regime *de minimis*, di cui al regolamento UE n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal D.L. n.34/2019, o da altre normative statali, regionali, o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 5 **Presentazione delle domande**

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Villanova Mondovì, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge. Gli enti e le associazioni non iscritti al REA che siano sprovvisti di posta elettronica certificata possono presentare la documentazione in forma cartacea direttamente al Servizio di Protocollo comunale.
2. Le istanze pervenute al di fuori del periodo di cui al comma 1 e/o inoltrate con modalità diverse da quelle di cui al medesimo comma 1, non saranno ritenute valide, neppure per le annualità successive.
3. Le istanze presentate e non ammesse a beneficiare del contributo per qualsiasi motivo, ivi compreso l'esaurimento dei fondi disponibili, non verranno prese in considerazione neppure per le annualità successive e gli interessati dovranno quindi ripresentare l'istanza per l'anno successivo, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo.
4. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determinerà la misura del contributo spettante ai sensi dell'art.4, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività da parte degli uffici comunali competenti.

Articolo 6 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.